



Regione Campania

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 22 del 08.03.2013

OGGETTO : Verbale d'intesa per l'aggiudicazione dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba s.r.l.. – Approvazione

PREMESSO che:

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- c) con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- d) con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha consolidato nella persona del sub commissario ad acta dr. Mario Morlacco i compiti in precedenza già attribuiti al sub commissario dimissionario dr. Achille Coppola;

PREMESSO, altresì che:

- a) con il decreto commissariale n. 71 del 10.10.2011 è stata approvata la procedura di manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle Case di Cura Villa Russo S.p.A. in liquidazione e Villalba S.r.l.;
- b) detto decreto commissariale è stato oggetto di osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti con richiesta di chiarimenti e modifiche;
- c) con decreto commissariale n. 73 del 4.7.2012 sono stati recepiti i rilievi dei ministeri affiancanti, apportate integrazioni e formulati i chiarimenti richiesti anche a seguito del tavolo di verifica del 30/4/2012 nonché alla luce dell'incontro tenuto presso i Ministeri l'1.6.2012;
- d) con decreto n. 121 del 27.9.2012 è stata approvata la proposta del responsabile del procedimento con gli allegati verbali della procedura ed è stata disposta l'aggiudicazione della manifestazione di interesse per l'assorbimento dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba alle Case di Cura Mediterranea di Napoli, Ospedale Internazionale di Napoli e Villa dei Fiori di Mugnano (NA);

CONSIDERATO che :

le Case di Cura aggiudicatrici: Casa di Cura Ospedale Internazionale – Casa di Cura Villa dei Fiori con nota datata 25 Luglio 2012 e Casa di Cura Clinica Mediterranea con nota datata 31 Luglio 2012 hanno formalmente richiesto di avvalersi della possibilità prevista dal citato decreto commissariale n. 71/2011 di sottoscrivere un accordo di riconversione ai sensi dell'art. 1, comma 237 *quindicies*, della L.R. n. 4/2011 come modificata dalla L.R. n. 14/2011, ed attualmente disciplinato dal comma 237 *nonies*, dell'art. 1, della L.R. n. 23/2011;

PRECISATO, con riferimento ai predetti atti ed alle richieste di chiarimenti che :

- a) la procedura è finalizzata ad assegnare volumi prestazionali (tetti di spesa) non più resi dalla cessata Casa di Cura Villa Alba a strutture operanti in regime di contratto col SSR, per cui detti volumi si sommano ai tetti di spesa già annualmente assegnati agli aggiudicatari;
- b) i verbali e l'aggiudicazione devono intendersi recepiti nei termini e con le precisazioni contenuti nel decreto commissariale n. 73 del 4.07.2012;
- c) eventuali procedure di assunzione del personale già dipendente della Casa di Cura Villa Alba attengono esclusivamente ai rapporti tra gli aggiudicatari ed il personale eventualmente rappresentato dalle OO.SS., essendone estranea la Regione;
- d) i volumi assegnati saranno remunerati esclusivamente a tariffe e limitatamente alle prestazioni riconoscibili;
- e) la possibilità di sottoscrivere accordi di riconversione delle discipline è contemplata nella Legge regionale n. 23/2011 ed ha la finalità di migliorare e razionalizzare l'offerta di prestazioni sanitarie, in particolare in ipotesi di eccesso rispetto al fabbisogno. Detta possibilità è stata riconosciuta in particolare nelle tre procedure di aggiudicazione di volumi prestazionali, fermo restando l'obiettivo della garanzia della assicurazione dei nuovi livelli assorbiti.

DATO ATTO che :

- a) il decreto commissariale n. 121/2012 prevedeva quale termine ultimo per la stipula del suddetto accordo di riconversione il 31.12.2012;
- b) tale termine era stato stabilito sulla base delle disposizioni legislative vigenti che prevedevano la conclusione del processo di accreditamento istituzionale e la verifica del fabbisogno per quella data;

RILEVATO che :

- a) il processo di accreditamento istituzionale definitivo non è ancora concluso a causa della mancata definizione, da parte delle Commissioni Locali istituite presso le competenti AA.SS.LL., delle procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- b) atteso il lungo lasso di tempo intercorso dall'inizio della procedura, si è reso necessario procedere all'aggiudicazione dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba s.r.l. come stabilito dal decreto commissariale n. 71/2011 e nel rispetto delle osservazioni formulate dai Ministeri affiancanti, nonché alle richieste riconversioni per la parte ammissibile, in coerenza con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta e contribuire alla deospedalizzazione;

VISTO

- a) Il verbale d'intesa per l'aggiudicazione dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba s.r.l. sottoscritto in data 13 febbraio 2013 con le Case di Cura aggiudicatrici – Casa di Cura Mediterranea di Napoli, Ospedale Internazionale di Napoli e Villa dei Fiori di Mugnano (NA), verbale che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- a) di prendere atto del verbale d'intesa sopra citato e di approvare le risultanze in esso contenuto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

- a) DI FORNIRE ai Ministeri affiancanti i chiarimenti riportati in motivazione;
- b) DI APPROVARE il Verbale di Intesa per l'aggiudicazione dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba s.r.l. sottoscritto in data 13 febbraio 2013 con le Case di Cura aggiudicatrici – Casa di Cura Mediterranea di Napoli, Ospedale Internazionale di Napoli e Villa dei Fiori di Mugnano (NA) , allegato al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale
- c) di TRASMETTERE il provvedimento per le successive determinazioni e per quanto di competenza, all' A.G.C. n. 019 P.S.R. , al Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, al Direttore Generale dell'ARSAN, al Direttore Generale della ASL NA 1 Centro e della ASL NA 2 Nord, alle Case di Cura interessate ed al BURC per la pubblicazione.

Il Coordinatore della
A.G.C. 19 ed A.G.C. 20
Dott. Albino D'Ascoli

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Mario Morlacco

Il Direttore Generale dell'ARSAN
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Funzionario estensore
Dott. Giuseppe Ferrigno

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

**Verbale di Intesa
per l'aggiudicazione dei volumi prestazionali
della Casa di Cura Villalba S.r.l.**

Premesso

che con il decreto commissariale n. 71 del 10.10.2011 è stata approvata la procedura di manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle Case di Cura Villa Russo S.p.A. in liquidazione e Villalba S.r.l.;

che detto decreto commissariale è stato oggetto di osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti con richiesta di chiarimenti e modifiche;

 commissariale n. 73 del 4.7.2012 sono stati recepiti i rilievi dei ministeri ^{n. 16 del 18 Marzo 2013} integrazioni e formulati i chiarimenti richiesti anche a seguito del tavolo di verifica del 30/4/2012 nonché alla luce dell'incontro tenuto presso i Ministeri l'1.6.2012;

che con decreto n. 121 del 27.9.2012 è stata approvata la proposta del responsabile del procedimento con gli allegati verbali della procedura ed è stata disposta l'aggiudicazione della manifestazione di interesse per l'assorbimento dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba alle Case di Cura Mediterranea di Napoli, Ospedale Internazionale di Napoli e Villa dei Fiori di Mugnano (NA);

che i Ministeri vigilanti hanno richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla procedura;

che con riferimento ai predetti atti e alle richieste di chiarimenti si precisa:

- la procedura è finalizzata ad assegnare volumi prestazionali (tetti di spesa) non più resi dalla cessata Casa di Cura Villa Alba a strutture operanti in regime di contratto con il S.S.R., per cui detti volumi si sommano ai tetti di spesa già annualmente assegnati agli aggiudicatari;
- i verbali e l'aggiudicazione devono intendersi recepiti nei termini e con le precisazioni contenuti nel decreto commissariale n. 73 del 4.07.2012;
- eventuali procedure di assunzione del personale già dipendente della Casa di Cura Villa Alba attengono esclusivamente ai rapporti tra gli aggiudicatari ed il personale eventualmente rappresentato dalle OO.SS., essendone estranea la Regione;
- i volumi assegnati saranno remunerati esclusivamente a tariffe e limitatamente alle prestazioni riconoscibili;
- la possibilità di sottoscrivere accordi di riconversione delle discipline è contemplata nella Legge regionale n. 23/2011 ed ha la finalità di migliorare e razionalizzare l'offerta di prestazioni sanitarie. Detta possibilità è stata riconosciuta in particolare nelle tre procedure di aggiudicazione di volumi prestazionali, fermo restando l'obiettivo della garanzia della assicurazione dei nuovi livelli assorbiti.

Dato atto

che le Case di Cura aggiudicatarie hanno formalmente richiesto di avvalersi della possibilità prevista dal decreto commissariale n. 71/2011 citato di sottoscrivere un accordo di riconversione ai sensi dell'art. 1, comma 237 *quindecies*, della L.R. n. 4/2011 come modificata dalla L.R. n. 14/2011, ed attualmente disciplinato dal comma 237 *nonies*, dell'art. 1, della L.R. n. 23/2011;

15-      

che nel decreto commissariale n. 121/2012 è contemplata la stipula del suddetto accordo di riconversione entro il 31.12.2012;

che tale termine era stato stabilito sulla base delle disposizioni legislative vigenti che prevedevano la conclusione del processo di accreditamento istituzionale e la verifica del fabbisogno per quella data;

Rilevato

che il processo di accreditamento istituzionale definitivo non è ancora concluso anche a causa della mancata definizione, da parte delle Commissioni Locali istituite presso le competenti AA.SS.LL., delle procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge .

che, atteso il lungo lasso di tempo intercorso dall'inizio della procedura, si rende necessario procedere all'aggiudicazione dei volumi prestazionali della Casa di Cura Villalba s.r.l. come commissariale n. 71/2011 e nel rispetto delle osservazioni formulate dai richiedenti riconversioni per la parte ammissibile, in coerenza con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta e contribuire alla deospedalizzazione;

Ritenuto

pertanto, di dover attribuire alla conclusione di tale procedura un percorso accreditativo a sé stante tale da consentire la sottoscrizione dei citati accordi di riconversione fermo restando quanto di seguito riportato:

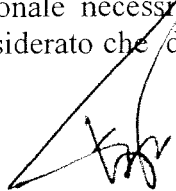
- la casa di cura Villa Alba ha proposto ricorso al TAR avverso la procedura in argomento con istanza incidentale di sospensione che è stata motivatamente respinta. La stessa Casa di Cura ha inoltrato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di rigetto sull'istanza di sospensione che è stato respinto con ordinanza 383/2013. In ogni caso pende il giudizio di merito all'esito del quale il presente accordo potrà essere oggetto di automatica conferma o rivasitazione;
- la Casa di cura Mediterranea ha prodotto ricorso al TAR avverso la delibera di aggiudicazione alla propria struttura nel presupposto di ritenuta non garanzia delle previste riconversioni, ricorso che con il perfezionamento dell'efficacia del presente accordo vede cessare la materia del contendere;

Atteso

che la Legge Regionale n. 23/2011 disciplina, all'art. 1, comma 237 *sexdecies*, le modalità di erogazione a carico del SSR delle nuove attività riconvertite delle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate e segnatamente stabilisce:

- a) che le attività da porre a carico del SSR devono essere già ricomprese nel decreto di autorizzazione all'esercizio;
- b) che le nuove attività riconvertite possono essere erogate soltanto dopo la sottoscrizione dell'accordo di riconversione;
- c) che lo stesso accordo rappresenta anche verifica di compatibilità;

che allo stato attuale, non essendo ancora concluse le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale delle Case di Cura, per la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale necessita clausola di salvaguardia, come riportato in fine al presente accordo, anche considerato che dovrà essere emanato il decreto ministeriale attuativo del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,

2.5     

convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lettera c, con il quale il relativo fabbisogno per bacino di utenza in relazione alle discipline dovrà essere ridefinito;

Preso atto

che con sentenza n. 292/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, tra gli altri, dell'art. 1, commi undecies e duodecies della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, come modificato dalla legge 14 dicembre 2011, n. 23, nella parte in cui prevede, tra l'altro, la verifica dei requisiti per l'accreditamento in una fase successiva all'accreditamento stesso;

che la medesima sentenza dichiara, altresì, incostituzionale l'art. 237 sexdecies della stessa legge nella parte in cui consente, a seguito di riconversione, di operare in deroga al termine ultimo per il passaggio da accreditamento provvisorio ad accreditamento definitivo;

Ritenuto

di doverci adattare a quanto sancito dalla Corte Costituzionale e pertanto precisare che le nuove riconversioni devono considerarsi nuove autorizzazioni soggette alla procedura di cui agli artt. 8 ter e quater del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per cui le strutture interessate potranno operare per le nuove attività solo a seguito di verifica dei requisiti ulteriori rispetto a quelli autorizzativi e conseguenziale provvedimento di accreditamento istituzionale;

Valutate

le richieste fatte pervenire dalle Case di Cura di che trattasi, si ritiene che le stesse vadano, comunque, dimensionate in una riconversione nell'ambito dei posti letto già autorizzati all'esercizio, nel rispetto del limite massimo dei posti letto accreditati, ovvero in attività ambulatoriali per le quali siano in possesso di autorizzazione all'esercizio della relativa disciplina, tenuto anche conto sia dei notevoli flussi di mobilità passiva sia del percorso di deospedalizzazione, stante l'elevato tasso di ospedalizzazione della popolazione campana.

Valutato

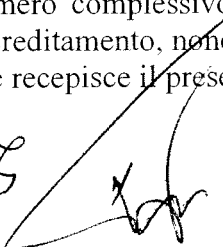
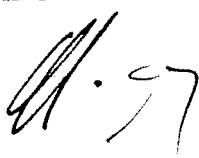
che dall'esame della situazione accreditativa delle Case di Cura, così come documentata ai fini della riconversione, viene evidenziato che la Casa di Cura Mediterranea ha di recente aggiornato l'autorizzazione all'esercizio per cui rappresenta la necessità di allineamento, per alcune discipline, dei posti letto accreditati con quelli della nuova autorizzazione.

Ritenuto

che pertanto è possibile prevedere esclusivamente un percorso accreditativo limitatamente alle attività derivanti da riconversioni di cui al presente accordo e nei limiti innanzi precisati; tali riconversioni devono consentire non solo di assorbire i volumi prestazionali ma anche di rendere, almeno in parte, più coerenti le situazioni autorizzative e di possibile accreditamento in itinere

tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

la Casa di Cura Mediterranea, per le attività di degenza, potrà riconvertire posti letto già provvisoriamente accreditati come di seguito specificati, in posti letto di diversa disciplina, che risultino già autorizzati all'esercizio che saranno accreditati definitivamente con invarianza del numero complessivo, solo all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, nonché all'esito della validazione del decreto commissariale n. 121/2012 e di quello che recepisce il presente accordo.

3.5     

I posti letto già debitamente autorizzati oggetto di riconversione sono:

9 p.l. di medicina del lavoro

in 2 p.l. di neonatologia, 2 p.l. di nefrologia, 2 p.l. di cardiologia, 3 p.l. di terapia sub intensiva cardiologica.

5 p.l. di chirurgia generale, 5 p.l. di chirurgia plastica, 5 p.l. di oculistica,

in 8 p.l. di ortopedia, 5 p.l. di urologia, 2 p.l. di chirurgia vascolare.

La casa di Cura Mediterranea potrà, inoltre, riconvertire, per un volume pari, nel 2013, per euro 35.000=, le attività di specialistica ambulatoriale già provvisoriamente accreditate per la branca di allergologia, attualmente erogate nella struttura ubicata in Via Ponte di Tappia Napoli, in quella di ginecologia da effettuarsi nei locali di Via Orazio, n. 2, Napoli, già debitamente autorizzata all'esercizio che sarà accreditata definitivamente solo all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, nonché all'esito della validazione del decreto

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA 2012 e di quello che recepisce il presente ~~accordo~~ **accordo** Marzo 2013

All'esito delle verifiche e validazione la Clinica Mediterranea rinuncia all'autorizzazione relativa all'erogazione delle attività di specialistica ambulatoriale della branca di allergologia presso la sede decentrata ubicata in Via Ponte di Tappia di Napoli.

La Casa di Cura Ospedale Internazionale potrà riconvertire 9 posti letto già provvisoriamente accreditati di chirurgia generale in 9 posti letto di ostetricia, già debitamente autorizzati all'esercizio, che saranno accreditati definitivamente solo all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, nonché all'esito della validazione del decreto commissariale n. 121/2012 e di quello che recepisce il presente accordo.

La Casa di Cura Villa Dei Fiori di Mugnano potrà riconvertire quote dei volumi prestazionali affidati da attività ospedaliera ad attività ambulatoriale per le discipline di specialistica ambulatoriale accreditate per un volume pari a euro 120.000=.

Si ribadisce che le suddette strutture opereranno con oneri a carico del SSR per le discipline, posti letto, attività di specialistica ambulatoriale, volumi prestazionali e regime assistenziale di cui al percorso di riconversione concordato, solo all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento e, quindi, in una condizione di accreditamento istituzionale per i posti riconvertiti, nonché all'esito della validazione del decreto commissariale n. 121/2012 tutt'ora all'esame dei ministeri vigilanti nonché del decreto di recepimento di detto accordo.

Viene, altresì, precisato che la remunerazione delle prestazioni erogate dalle Case di Cura, anche per i nuovi volumi assegnati e per i posti letto, discipline e attività di specialistica ambulatoriale oggetto di riconversione, avverrà unicamente attraverso la valorizzazione prevista dal vigente tariffario regionale per la fascia di appartenenza nei limiti dei tetti previsti, al netto dei controlli effettuati dagli organismi aziendali preposti.

All'esito del completamento del processo di accreditamento istituzionale definitivo le strutture di cui trattasi saranno soggette alla eventuale applicazione dell'art. 8 quater, comma 8, del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. e del comma 237 nonies dell'art. 1 della L.R. n. 23/2011 in concorso con l'intero sistema regionale privato.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli in data 19 febbraio 2013

L.S. 

